

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	



CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM

Via Magna Grecia, 341 - 84047

CAPACCIO PAESTUM (SA)

C.F. / P.I. 81000270652

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

Parte Generale

Data	Approvazione
30/09/2020	Deliberazione n. 10 del Consiglio dei Delegati
Rev. 01 19/06/2026	Deliberazione n. 03 del Consiglio dei Delegati

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

Sommario

1. IL QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1. Introduzione.....	4
1.2. Natura della responsabilità	4
1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	5
1.4. Fattispecie di reato.....	6
1.5. Sistema sanzionatorio	13
Sanzioni pecuniarie.....	14
Sanzioni interdittive.....	14
1.6. Vicende modificative dell'ente	15
1.7. Reati commessi all'estero.....	17
1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito.....	17
1.9. Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo	18
1.10. Codici di comportamento (linee guida).....	19
1.11. Giudizio di idoneità del Modello	20
2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ CONSORTILE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM	20
2.1. Il Consorzio di Bonifica di Paestum.....	20
2.2. Storia del Consorzio.....	22
2.3. Il modello di governance.....	23
2.3.1 – L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI.....	23
2.3.2 – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI	23
2.3.3 – LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
2.3.4 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE	25
2.3.5 – IL COLLEGIO DEI REVISORI	26
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL "CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM".....	27
3.1. Le modalità di costruzione del Modello	27
3.2. Il Progetto per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo	28
3.3. L'avvio del Progetto e l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.....	29
3.4. Analisi dei processi e delle attività sensibili.....	29
3.5. Gap Analysis e Action Plan	30
4. IL MODELLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM.....	30
4.1 Il Codice etico (rinvio)	33
4.2 Il Sistema Disciplinare (rinvio).....	33
4.3 I Destinatari del Modello 231/2001	33
5. LO SVILUPPO DEL MODELLO	34

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

5.1.	La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure	34
5.2.	Il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie	34
5.3.	L'istituzione di un Organismo di Vigilanza.....	34
6.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
6.1.	Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	35
6.2.	Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza	37
6.3.	Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli organi consortili	39
6.4.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	39
7.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	40
7.1.	La comunicazione.....	40
7.2.	La formazione.....	40
7.3.	Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner	41
8.	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	42

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: “D.lgs. 231/2001” o “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, gli enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici consortili (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, co. 1, del D.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e degli enti e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della società/ente, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati al Consorzio ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa del Consorzio è, tuttavia, esclusa se lo stesso ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società/enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa del Consorzio è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

“amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, primo comma, della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.lgs. 231/2001: il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili al Consorzio.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D.lgs. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, co. 1, lett. a), D.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, c. 1, lett. b), D.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che l’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. Fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, co. 1, del Decreto o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della L. 146/2006. Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi aggiornati alla data di approvazione del Modello.

1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
- Peculato (art. 314, co.1, c.p.) - Indebita destinazione di denaro o cose simili (art. 314 bis c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., co. 2, n. 1) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, co. 3, c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, co. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, co. 1, medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, co. 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

4) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

6) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

7) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1) - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2) - Sanzioni (L. 422/1989, art. 3) - Pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979, art. 5) - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.99 (art.2)
8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater¹ del Decreto)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., commi 1 e 2) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) - Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.) - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
10) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
11) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)
12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)
- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

14) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3
- 171-bis co. 1 e 2
- 171-ter
- 171-septies
- 171-octies

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

16) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinqies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt.1, 2, 3 bis, 6)
- Scarichi sul suolo (D.lgs. 152/2006, art. 103)
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (D.lgs. 152/2006, art. 104)
- Scarichi in reti fognarie (D.lgs. 152/2006, art. 107)
- Scarichi di sostanze pericolose (D.lgs. 152/2006, art. 108)
- Sanzioni penali: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose-scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee-scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (D.lgs. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p. - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260-bis) - Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. 202/07, art. 8) - Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. 202/07, art. 9) - Sanzioni (D.lgs. 152/2006, art. 279) - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3)
17) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e co. 5, D.lgs. 286/1998) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis, D.lgs. 286/1998)
18) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.lgs. 21/2018]
19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)
- Frode in manifestazioni sportive (Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
20) Reati transnazionali
- La Legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato: - commesso in più di uno Stato; - ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato; - ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato; - punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato. - Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto: - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

-	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
21) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	
-	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
-	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
-	Infedele dichiarazione (art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
-	Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
-	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
-	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
-	Indebita compensazione (art. 10- <i>quater</i> D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
-	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
*solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" (D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)	
22) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del decreto)	
-	Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024)
-	Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024)
-	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024)
-	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024)
-	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024)
-	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024)
-	Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024)
-	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 141/2024)
-	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024)
-	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. 141/2024)
-	Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024)
-	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995)
-	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. 504/1995)
-	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. 504/1995)
-	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. 504/1995)
-	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. 504/1995)
-	Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. 504/1995)
-	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. 504/1995)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

23) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del decreto)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies del decreto)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
25) Delitti contro gli animali (art. 25-undecies del decreto)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) - Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) - Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) - Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.) - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

1.5. Sistema sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del D.lgs. 231/2001 prevedono a carico del Consorzio, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- ✓ sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- ✓ sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, co. 1, D.lgs. 231/2001, *"Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"*) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 a un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità del Consorzio nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali del Consorzio.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291,00 se:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambi i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi, ma comunque non inferiore a euro 10.329,00.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l’industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali, dei reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, induzione indebita a dare o promettere utilità) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi

carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, co. 1 e 3, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Le sanzioni interdittive possono essere:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (anche limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni) e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, che possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività del Consorzio (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 231/2001, nel caso in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

1.6. Vicende modificative dell'ente

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, co. 1, del D.lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune"

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del D.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società/ente, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, co. 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla

fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.7. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

La responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero si fonda sui seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc; sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice penale, nei confronti dell'ente non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.lgs. 231/2001 prevede che *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato

presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al secondo comma, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.lgs. 231/2001).

1.9. Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto fondamentale del D.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente – al ricorrere di determinate condizioni - ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'ente non risponde se prova che (art. 6, co. 1, D.lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo del Consorzio dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo al Consorzio una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora l'ente riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, dimostrando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (vd. il citato art. 7), l'accusa dovrà provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, co. 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, co. 4, D.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.10. Codici di comportamento (linee guida)

L'art. 6, co. 3, del D. Lgs.231/2001 prevede che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo, ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (ult. agg. giugno 2021) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui un Codice di Condotta ed Etica Aziendale con riferimento ai reati ex D. Lgs.231/2001 e un Sistema Disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi

requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

1.11. Giudizio di idoneità del Modello

L'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente;
- il giudizio di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il vaglio del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà dell'ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ CONSORTILE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM

2.1. Il Consorzio di Bonifica di Paestum

Il Consorzio di Bonifica di Paestum è un Ente di diritto pubblico economico ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell'articolo 16 della L.R. 25.2.03, n. 4, a struttura associativa, a rappresentatività settoriale (specifica), retto dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati.

Il Consorzio provvede:

- alla sistemazione e all'adeguamento della rete scolante, alla captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui;
- alla sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui e i relativi manufatti al sollevamento e alla derivazione delle acque e connesse installazioni;
- alla sistemazione idraulico agraria e alla bonifica idraulica agli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estensione dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- agli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle autorità di bacino alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e alla successiva gestione delle opere eseguite alla realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di quegli interventi di cui alla legge n. 183/1989,

da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della legge regionale n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989;

- alla realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 36/1994 e dell'art.166 D.lgs. 152/2006;
- all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n. 36/1994;
- alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad esso affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente;
- alla progettazione ed esecuzione di interventi, adesso affidati dalla Regione, dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità;
- alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D.lgs. 152/1999;
- alla conclusione, su iniziativa della Regione o degli enti locali, di accordi di programma ai sensi del D.lgs. 267/2000, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali alla predisposizione del piano generale di bonifica ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- alla realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;

- all'assunzione di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti nell'interesse del comprensorio;
- a promuovere, svolgere e incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri enti simili, iniziative tendenti alla formazione e alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Il Consorzio ha infine il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio medesimo e che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 4/2003.

2.2. Storia del Consorzio

Il Consorzio di bonifica di Paestum è stato costituito con Decreto Reale 25 Giugno 1926, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 1926 al registro 12 foglio 4685 e riclassificato di prima categoria in base all'articolo unico della legge 8 gennaio 1952, n. 32. Con delibera di Giunta Regionale n. 9625 del 9/11/1979 è stato effettuato un primo ampliamento del comprensorio, che ha raggiunto una estensione di Ha 30.702.

Il D.P.G.R. n. 764 del 13/11/2003 ha esteso il comprensorio del Consorzio fino a una superficie di Ha 100.605 che si estendono tutti nella provincia di Salerno e nei seguenti Comuni:

- Agropoli
- Albanella
- Altavilla Silentina
- Aquara
- Bellosguardo
- Campora
- Capaccio
- Castel San Lorenzo
- Castelvivita
- Cicerale
- Controne
- Corleto Monforte
- Felitto
- Gioi
- Giungano
- Laurino
- Magliano Vetere
- Moio della Civitella
- Ogliastro Cilento
- Ottati
- Piaggine
- Postiglione
- Roccadaspide
- Roscigno
- Sacco
- Sant' Angelo a Fasanella
- Serre
- Sicignano degli Alburni

- Stio
- Trentinara
- Valle dell'Angelo

2.3. Il modello di governance

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea dei Consorziati
- Il Consiglio dei Delegati
- La Deputazione Amministrativa
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

2.3.1 – L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili.

L'Assemblea dei Consorziati ha il compito di eleggere i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

2.3.2 – IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Il Consiglio dei Delegati è composto da:

- dodici consiglieri eletti dall'Assemblea dei Consorziati tra gli aventi diritto al voto;
- quattro membri di diritto, di cui:
 - tre nominati dall'amministrazione provinciale ricadente nel perimetro consortile,
 - uno nominato dalla Regione.

Il Consiglio dei Delegati ha il compito di:

- determinare l'indirizzo operativo e amministrativo del Consorzio e controllarne l'attuazione;
- esercitare la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto;
- approvare i piani e programmi dell'attività consortile.

In particolare, al Consiglio dei Delegati spetta:

- eleggere, tra i suoi membri elettivi, il Presidente e il Vicepresidente con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti;
- eleggere, con voto segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, quattro componenti della Deputazione Amministrativa (le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere);
- eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
- fissare il compenso annuo spettante al massimo a tre componenti per l'espletamento della carica;
- adottare lo Statuto e le sue variazioni;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

- adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
- approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
- adottare il regolamento per le elezioni;
- predisporre il piano generale di bonifica;
- convocare l'Assemblea dei Consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati;
- deliberare sulla composizione delle fasce di contribuenza ai fini dell'elezione e approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- adottare il piano di classificazione per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
- deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- deliberare sul conto consuntivo;
- deliberare sull'assunzione di mutui;
- deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili;
- deliberare sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
- deliberare la partecipazione con responsabilità limitata a enti, società e associazioni che abbiano interesse per la bonifica, l'irrigazione, la tutela delle acque e dell'ambiente;
- deliberare la decadenza dalle cariche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 dello Statuto;
- approvare il capitolato predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

2.3.3 – LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Deputazione Amministrativa è composta da:

- Presidente del Consorzio
- Vicepresidente del Consorzio
- Quattro membri eletti dal Consiglio dei Delegati
- Delegato della Regione Campania

Alla Deputazione Amministrativa spetta:

- nominare i componenti dei seggi elettorali;
- deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria e ad altre giurisdizioni speciali, nonché sulle eventuali transazioni;

- predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, e il regolamento per le elezioni;
- provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- impegnare e liquidare in conformità del bilancio;
- deliberare sugli scostamenti degli stanziamenti, che non alterano il totale generale di ciascun capitolo di spesa;
- deliberare sui ruoli di contribuzione, sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo deliberati dal Consiglio dei Delegati;
- deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti necessari per l'adempimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
- deliberare sui progetti di massima, esecutivi e definitivi, relativi alla manutenzione ed esercizio delle opere;
- deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento per lavori pubblici;
- disporre sull'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- deliberare sugli accordi di programma di cui all'art. 4 dello Statuto;
- disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- predisporre e aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza;
- predisporre l'elenco annuale e il piano triennale degli interventi, da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione;
- deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni di beni immobili;
- dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati;
- deliberare sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;
- deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
- sovrintendere alla regolazione e manutenzione delle opere e dei beni consortili;
- decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- provvedere sulle materie non espressamente attribuite ad altri organi consortili, dandone notizia al Consiglio dei Delegati nella riunione immediatamente successiva.

2.3.4 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente, al quale è attribuita la legale rappresentanza del Consorzio, esercita le seguenti principali funzioni:

- sovrintende l'amministrazione consortile;
- convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
- firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili;

- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e tutte le azioni urgenti;
- sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle deliberazioni consortili;
- firma contratti, atti e corrispondenza, con facoltà di delega;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui all'art. 4 dello Statuto;
- presiede alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
- delibera, in caso d'urgenza, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa, escluse quelle indicate agli artt. 15, lett. w) e 16 dello Statuto. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

2.3.5 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- tre membri effettivi
- due supplenti.

I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio dei Delegati.

Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- i minori, anche se emancipati;
- gli interdetti e gli inabilitati;
- i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i dipendenti della Regione che ricoprono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- vigilare sulla gestione del Consorzio;
- presentare al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo;

- esprimere parere sugli atti di variazione di bilancio;
- accertare la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esaminare e vista semestralmente il conto di cassa;
- assistere alle adunanze del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa;
- procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli, comunicando successivamente al Presidente del Collegio;
- redigere verbali delle riunioni, che devono essere trascritti in un apposito registro.

In caso di cessazione dalla carica di un revisore, il Consiglio provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL "CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM"

Il Consorzio ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 in data 30/09/2020.

Con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 716 del 23.11.2023 è stato nominato un Organismo di Vigilanza, con il quale l'Ente ha inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance*, sia con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza e dalla prassi.

La presente Parte Generale del Modello è stata quindi aggiornata recependo, da un lato, le modifiche del catalogo dei reati ex D.lgs 231/2001 e, dall'altro, le variazioni della struttura organizzativa, anche alla luce delle indicazioni e delle *best practices* individuate dalle associazioni di categoria.

3.1. Le modalità di costruzione del Modello

Oltre alle motivazioni sottese all'esenzione dalla responsabilità con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, la scelta di dotarsi di un Modello 231 è riconducibile anche alla volontà del Consorzio di stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale.

In tale ottica, attraverso l'adozione del Modello 231, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;

- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare e organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione consortile;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre il Consorzio a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Il Consorzio, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività consortili, a tutela della posizione e dell'immagine, delle aspettative dei consorziati e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche consortili procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

A tale fine, il Consorzio ha inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance, sia con le indicazioni provenienti dalle *best practices*.

3.2. Il Progetto per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

La metodologia di esecuzione del Progetto in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni consortili, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto si articola in quattro fasi, sinteticamente riassunte nella tabella che segue:

- **fase 1 – avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001** – consiste nella presentazione del Progetto nella sua complessità, nella raccolta e analisi della documentazione e nella preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili");
- **fase 2 – analisi dei processi e delle attività sensibili** – consiste nell'individuazione e nell'analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi e altri elementi/attività di *compliance*;
- **fase 3 – Gap Analysis e Action Plan** – consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure);
- **fase 4 – definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo** – consiste nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le *best practices*.

Di seguito verranno esposte le metodologie e i criteri operativi nelle varie fasi del Progetto.

3.3. L'avvio del Progetto e l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001

Lo scopo della *fase 1* è quello di identificare gli ambiti consortili oggetto di intervento e di individuare preliminarmente i *processi* e le *attività sensibili* – processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni, coadiuvati da risorse interne del Consorzio, con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa del Consorzio (ad esempio: organigrammi, mansionario, procedure organizzative, procure, ecc.), svolta al fine di comprendere appieno l'attività dello stesso e di identificare gli ambiti consortili oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, hanno permesso:

- di acquisire contezza del modello di business del Consorzio;
- una prima individuazione dei processi e attività sensibili e delle relative direzioni/funzioni responsabili;
- una preliminare identificazione degli ambiti consortili di attività e delle relative responsabilità funzionali.

Al termine della *fase 1* è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

3.4. Analisi dei processi e delle attività sensibili

L'obiettivo della *fase 2* è quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato nella *fase 1*:

- a) le fasi principali;
- b) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
- c) gli elementi di controllo esistenti al fine di verificare in quali aree/settori di attività possono astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

In questa fase viene effettuata una mappatura delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto.

L'analisi è compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer*, che hanno anche lo scopo di stabilire, per ogni attività sensibile, i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente vengono presi come riferimento anche i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;

- tracciabilità e verificabilità ex post delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*.

Di seguito sono elencate le diverse attività che caratterizzano questa seconda fase, al termine della quale è elaborato il documento “Matrice processi / process owner”, i cui contenuti fondamentali sono:

- processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, informazioni necessarie a comprendere i processi elementari/attività svolte, le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti, i relativi ruoli/responsabilità e il sistema dei controlli esistenti;
- condivisione con i key officer di quanto emerso nel corso delle interviste.

3.5. Gap Analysis e Action Plan

Lo scopo della *fase 3* consiste nell’individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello idoneo a prevenire i reati richiamati dal Decreto e delle azioni di miglioramento del modello esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell’attività di *risk assessment* sopra descritta, nonché di valutarne la conformità alle previsioni del D.lgs. 231/2001, è effettuata un’analisi comparativa (c.d. “*Gap Analysis*”) tra il Modello organizzativo e di controllo esistente (*as is*) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 (*to be*).

Attraverso il confronto operato con la *Gap Analysis* è possibile individuare eventuali aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta delle evidenze emerse, predisporre un piano di attuazione volto ad individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Di seguito sono elencate le attività rientranti in questa quarta fase:

- analisi comparativa con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure consortili, alle caratteristiche dell’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello – *Gap Analysis*;
- predisposizione di un piano di attuazione per l’individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo e delle azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo (processi e procedure) – *Action Plan*.

A seguito della condivisione dei documenti di *Gap Analysis* e dell’*Action Plan* con il Team di Lavoro e l’Alta Direzione, la fase in esame può considerarsi conclusa.

All’esito di questa fase è possibile completare la predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo articolato in tutte le sue componenti, basandosi, oltre che sui risultati delle fasi precedenti, anche sulle scelte di indirizzo degli organi decisionali del Consorzio, nonché sulle indicazioni fornite dalle *best practices*.

4. IL MODELLO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

La costruzione da parte del Consorzio di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo comporta un'attività di *assessment* del sistema organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il D.lgs. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto stesso.

L'adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo, ma l'Ente ha comunque ritenuto la stessa conforme alle proprie politiche consortili al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano al Consorzio di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa del Consorzio;
- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con il Consorzio, richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse del Consorzio, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività consortili;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi del Consorzio anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio).

La struttura del Modello è così articolata:

I. Parte Generale che contiene una descrizione relativa a

- *quadro normativo di riferimento;*
- *sistema di governance e assetto organizzativo del Consorzio;*
- *modalità di costruzione del modello organizzativo;*
- *caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;*
- *modalità di formazione e comunicazione da adottare per garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;*
- *principi generali del Modello e gli obiettivi che la sua adozione si prefigge;*
- *criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.*

II. Parte Speciale, tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, declinandoli in relazione agli specifici processi consortili individuati, come i più sensibili alla commissione dei reati presupposti mappati. Le tipologie di reato trattate nella parte speciale sono le seguenti:

- *Delitti contro la Pubblica Amministrazione*
- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*
- *Delitti di criminalità organizzata*
- *Reati societari*
- *Reati commessi in violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro*

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

- *Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*
- *Reati ambientali*
- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
- *Reati tributari*
- *Delitti contro il patrimonio culturale*

D.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex D.lgs. 231/2001	Area a rischio
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	SI
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	SI
Art. 25	Concussione e corruzione	SI
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	NO
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	NO
Art. 25-ter	Reati societari	SI
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NO
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	NO
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	NO
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SI
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	SI
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	NO
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
Art. 25-undecies	Reati ambientali	SI
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	SI
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	NO
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	SI
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	NO
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	SI
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	SI
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	NO

Costituiscono parte integrante del Modello il Codice Etico e il Sistema Disciplinare.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.	19/06/2026
	PARTE GENERALE	

4.1 Il Codice etico (rinvio)

Il Consorzio attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria struttura di *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale gestione organizzativa. Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori consortili che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici. Lo strumento attraverso il quale l'Ente intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico. Tale Codice raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura consortile e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse del Consorzio sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione consortile, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico, il Consorzio persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre a offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, affinché tengano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

4.2 Il Sistema Disciplinare (rinvio)

Il Sistema Disciplinare, ai sensi del D.lgs. 231/2001, è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, infatti, il Consorzio per dotarsi di un Modello idoneo deve:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal Sistema Disciplinare.

4.3 I Destinatari del Modello 231/2001

In ossequio al dettato normativo, sono tenuti a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel presente Modello:

- l'organo amministrativo e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del Consorzio;
- tutti coloro che intrattengono con il Consorzio un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione occasionale;

- tutti coloro che, pur non facendo parte del Consorzio, operino o abbiano rapporti con essa (es. clienti/utenti, fornitori, partner, consulenti, ecc.).

L'osservanza dello stesso s'impone altresì a coloro che, pur non essendo legati al Consorzio da un rapporto di lavoro dipendente, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici consortili dello stesso.

Il Modello viene comunicato e diffuso tra tutti i Destinatari secondo le modalità di seguito indicate.

5. LO SVILUPPO DEL MODELLO

5.1. La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri del Consorzio è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di chiara definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Ad ogni modo, attraverso l'adozione del presente Modello, il sistema di deleghe e procure esistente è rafforzato e reso idoneo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, in modo da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dal Consorzio.

In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a) allocazione di compiti e responsabilità in modo chiaro e appropriato;
- b) adeguata separazione delle funzioni tra i vari attori coinvolti in un determinato processo;
- c) previsione di una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- d) adeguatezza dei poteri di spesa di cui dispone il delegato rispetto alle funzioni conferitegli.

5.2. Il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che gran parte dei reati previsti dalla norma possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie del Consorzio.

In ossequio ai criteri sopra descritti, il Consorzio adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (*infra*). Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esso previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare.

5.3. L'istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto prevede anche l'obbligatoria "*istituzione di un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso*" (art. 6, co. 2, lett. b).

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che vengano affidati compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza, di seguito anche "OdV").

È necessario che l'Organismo in questione impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente del Consorzio e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente all'organo amministrativo. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti. Il requisito della professionalità deve essere inteso come bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV. Tale requisito si traduce, dunque, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti consortili e i dipendenti.

6.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'organo amministrativo del Consorzio provvede alla nomina dell'OdV che può essere in forma monocratica o collegiale; il Consorzio, in virtù di considerazioni fondate sulle dimensioni della struttura e sulle esigenze organizzative attuali, ha scelto di optare per un OdV costituito in forma monocratica.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione richiesta, la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'organo amministrativo. In ogni caso, l'OdV rimane in carica fino alla nomina dell'Organismo successivo.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV, è previsto quanto segue.

(i) Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne questi ultimi, non può essere nominato in qualità di OdV il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'OdV:

1. coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (artt. 322 – 347);
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del C.C. così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno al Consorzio nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
3. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della l. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare - con dichiarazione sostitutiva di notorietà - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

La revoca dei poteri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante apposita delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può revocare l'OdV:

- nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Qualsiasi decisione riguardante l'Organismo di Vigilanza relativa a revoca, sostituzione o sospensione è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

(iii) Decadenza

L'OdV decade dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina:

- ricada in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perda i requisiti di onorabilità;
- si accerti che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno al Consorzio nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, in relazione a reati o illeciti amministrativi commessi nel mentre lo stesso era in carica.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di OdV:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

(v) Rinuncia e recesso

In caso di rinuncia, recesso, morte di uno dei membri dell'OdV, l'organo amministrativo provvede a sostituire prontamente il componente venuto meno con un altro soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata da esso stesso nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di *budget* adottate dal Consorzio.

L'OdV verbalizza le proprie attività di verifica almeno quattro volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto, pur potendo tuttavia programmare ulteriori verifiche, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti organizzativi si rimanda al regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio entro 90 giorni dalla nomina.

6.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione del Consorzio. Come in precedenza evidenziato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento compiti dell'OdV. Per quanto attiene al primo aspetto, a detto Organismo sono affidati i compiti di seguito descritti:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche;
- effettuare verifiche su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni o atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio;

- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica e un indirizzo di posta fisica ove i Destinatari del Modello possano inoltrare le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni dello stesso, nonché alle infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici del Consorzio e alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello pervenute dai Destinatari, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici del Consorzio e alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine realizzata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare all'organo amministrativo, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le eventuali violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici del Consorzio, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con l'organo amministrativo per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente il Modello verso tutti i Destinatari;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello organizzativo, attraverso la verifica dell'avvenuta consegna del Modello ai Destinatari e ogni altra eventuale iniziativa intrapresa dal Consorzio al fine di assicurarne la diffusione;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si ribadisce come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetta il compito di monitorarne periodicamente l'adeguatezza e di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione.

A tal proposito, all'OdV compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività consortile, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree e dei processi a rischio;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- segnalazione all'organo amministrativo dell'esigenza di procedere ad aggiornamenti al Modello, in ragione sia della mutata operatività del Consorzio sia di modifiche al Decreto.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni con specifiche

competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte dell'organo amministrativo.

6.3. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli organi consortili

L'Organismo di Vigilanza provvede ad informare in ordine all'attività svolta l'organo amministrativo e l'organo di controllo ogni qualvolta risulti opportuno.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre una relazione in forma scritta, indirizzata all'organo amministrativo, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso Organismo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Nella medesima relazione, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'organo amministrativo; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV stabilisce le modalità e la periodicità mediante le quali le diverse funzioni incaricate devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

6.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato di tutte le segnalazioni in forma scritta da parte dei Destinatari, dei dipendenti, dei consulenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei *partner* in merito a quegli atti, comportamenti o eventi dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche potenziale del Modello o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001. Tutti i flussi informativi devono essere forniti in forma scritta e indirizzati all'OdV.

Le segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, e fatti ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

Le informazioni e segnalazioni previste nel Modello sono conservate dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, assicurandone la riservatezza e astenendosi dal ricercare e utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001. In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso al database è pertanto consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dell'OdV sussiste l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

La dinamica dei flussi informativi relativi all'Organismo di Vigilanza è meglio specificata nella parte speciale del presente Modello, cui si rimanda per maggiori dettagli. Lo stesso documento delinea altresì i flussi informativi relativi alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con riguardo a tale tematica, oltre a quanto previsto nella specifica parte speciale del Modello, l'OdV deve incontrare periodicamente, almeno su base annuale, il Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza.

7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

7.1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata *in primis* al personale dipendente. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello. In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti e comprendere tutte le informazioni necessarie;
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dal Consorzio;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti attraverso i sistemi di comunicazione interna consortile e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'eventuale affissione in bacheca del Modello, nella sua interezza.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente un estratto del Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio del Consorzio, al rispetto dei principi, delle regole e dei protocolli in esso contenuti.

7.2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale del Consorzio garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato relativamente alle regole di condotta e ai protocolli ivi contenuti.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali il Consorzio ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle

prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, in fase di prima approvazione o di revisione, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione preliminare, prevedendo apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, alle metodologie d'analisi adottate e così via. L'organo amministrativo, supportato dall'OdV, è responsabile della corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (operaio, impiegato, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno del Consorzio (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per il Consorzio e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

7.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i *Partner* sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del

Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con il Consorzio sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

8. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze del Consorzio e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà essere sollecitata dall'Organismo di vigilanza.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, lo stesso formula osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione e al sistema di controllo, alle strutture consortili a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'organo amministrativo.